APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO

Art. 5 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)

1. In quanto ne sia riconosciuto il bisogno in relazione alle condizioni locali, i prodotti qui appresso indicati sono ammessi in esenzione doganale quando sono importati od esportati dagli abitanti della zona di frontiera per le loro necessita' domestiche e non a scopo di farne commercio:

a) carne fresca in quantita' non superiore a..... kg. 4

b) farine di cereali, grano o legumi in quantita' non superiore a..... » 2

c) pane comune in quantita' non superiore a..... » 3

d) formaggio e burro in quantita' non superiore a..... » 2

e) frutta fresca e secca in quantita' non superiore a... » 10

f) verdure e ortaggi freschi in quantita' non superiore a. » 10

g) latte fresco.

2. Per usufruire di questa agevolezza gli abitanti della zona di frontiera debbono essere legittimati da un certificato (Hausstandskarte - Stato di famiglia) rilasciato dal Comune dove hanno il loro domicilio, che attesti il numero delle persone appartenenti al complesso famigliare. Detto certificato avra' la validita' di un anno.

3. L'importazione, che in ogni caso dovra' essere proporzionata al numero delle persone appartenenti al complesso familiare, non potra' aver luogo che per vie doganali e durante l'orario di servizio dell'ufficio doganale di frontiera e sara' permessa una volta al giorno per ogni casato.

4. L'agevolezza potra' essere limitata o rifiutata nel caso di abusi. Essa non si applica alle spedizioni eseguite a mezzo posta.

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Estremi	Legge 30 maggio 1940, n. 835
Partizione	Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-in-roma-fra-l-italia-e-la/convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it